Avv. SALVATORE BARZILAI

L'ARTICOLO 45

DELLO

STATUTO

ROMA - TORINO - FIRENZE
FRATELLI BOCCA
LIBRAI DI S. M. IL RE D'ITALIA

1887.

A

GIUSEPPE ZANARDELLI.

SOMMARIO

—

Domande a procedere. — Recrudescenza. — Criminalità e recidiva. — Ragione e vicende storiche della guarentigia. — I declamatori. — Ragione politica. — La divisione dei poteri. — Persona e Funzione. — Indole della guarentigia. — Elezione e convalidazione. — Sessione e Legislatura. — Procedimento ed arresto. — Il caso del Lobbia. — Arresto preventivo. — La guarentigia e la libertà provvisoria. — Cattura difensiva. — Deputati carabinieri. — L'elezione dei detenuti e dei condannati. — Pellegrino e Buttini. — Coccapieller, Sbarbaro, Falleroni, Moneta, Cipriani. — Flagranza e quasi flagranza. — Crimini, delitti e contravvenzioni. — Competenza della Camera. — Indagini preliminari. — Arresti disciplinari. — Conclusione.

I

Durante la sessione unica della XV legislatura, chiusa il 14 marzo 1886, la Camera dei deputati direttamente, indirettamente la opinione pubblica e il giornalismo furono assai spesso chiamati a discutere, ad interessarsi, ad accalorarsi circa la interpretazione che conveniva dare, secondo lo spirito della legge fondamentale, le necessità della pratica giudiziaria e della politica all'articolo 45 dello Statuto Albertino del 1848. (1).

Mai come nel periodo 1882-86, da quando esiste il Parlamento italiano, pervennero alla Presidenza della Camera, in così gran numero le domande di autorizzazione ad iniziare od a proseguire un giudizio o ad eseguire una sentenza contro cittadini investiti del mandato politico e mai si ebbe tanta varietà ed abbondanza di casi controversi.

E valga il vero.

Mentre nelle undici sessioni inaugurate dopo la costituzione del regno d'Italia (1861-1882) erano in complesso sottoposte al

(1) « Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente a giudicare dei reati imputati ai suoi membri. »

« Art. 45. Nessun deputato può essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio, in materia criminale senza il previo consenso della Camera. »

« Art. 64. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima. »

giudizio dell'Assemblea politica dal potere giudiziario, cinquantadue domande di autorizzazione a procedere contro deputati (1), nella sessione unica della legislatura decimaquinta ne furono presentate non meno di ventisette (2). Ed alla decimaquinta appartengono i casi del Falleroni, dello Sbarbaro e del Coccapieller. Ai quali all'iniziarsi della decimasesta si è aggiunto quello egualmente degno di considerazione del Moneta, ed una riproduzione, in altra forma, di quello del Coccapieller.

Tale recrudescenza sensibile nelle domande a procedere ha persuaso qualche spirito superficiale ad istituire un rapporto tra la criminalità dei deputati e quella del resto dei cittadini, per trarne conclusioni che se non fossero ridicole sarebbero assai

(1) Domande di autorizzazione a procedere:
Sessione 61-62 contro gli onorevoli Luzi, De Boni, Guerrazzi.
» 63-64 contro gli onorevoli Curzio, Ballanti.
» 65-66 contro gli onorevoli La Masa, Bottero.
» 67-69 contro gli onorevoli Trevisani, Mazzucchi, Matina, Guerrazzi.
» 69-70 contro gli onorevoli Lobbia, Maiorana, Guerrazzi, Casarini.
» 70-71 contro gli onorevoli Massarucci, Martini, Valussi, Strada, Casarini, Fambri.
» 71-72 contro gli onorevoli Gabelli, Nicotera, Mazzucchi, Morelli, Carbonelli.
» 73-74 contro gli onorevoli Cavallotti, Ruspoli.
» 74-75 contro gli onorevoli Cavallotti, Toscanelli, Billi, Fazzari, Canizzi.
» 76-77 contro gli onorevoli Cavallotti, Meyer, Perrone-Paladini.
» 78-79 contro gli onorevoli Billi, Alario, Piccinelli, Maranca Antinori (?), Garibaldi Menotti, Arisi, Toscanelli, Cavallotti.
» 80-81 contro gli onorevoli Pellegrino, Cavallotti, Berti, Acquaviva, Petruccelli, Maranca, Arbib, Pacelli, Caminneci. (*Atti Parlamentari - Documenti*).

(2) Sessione 82-86: contro gli onorevoli Francica, Breganze, Costa, Costa, Oliva, Coccapieller (3 domande), Patrizi, Cavallotti, Cavallotti, Di Baucina, Maranca-Antinori, Maggi, Martini, Chiapusso, Nicotera, Nicotera, Lovito, Dotto, Musini, Costa, Saladini, Luchini, Bonaiuto, Oliva, Cavallotti, Rosano, Sbarbaro. (*Atti parlamentari*, Documenti - Leg. XV, specificate più innanzi).

sconfortanti per la moralità dei rappresentanti come per quella dei rappresentati (1).

Il deputato Giuriati nella sua relazione su la domanda a procedere contro l'onorevole Martini (2), istituisce uno di questi confronti senza però troppo preoccuparsi della comparabilità dei termini, trascurando, per esempio, nella cifra dei reati commessi da privati cittadini il contingente delle contravvenzioni e mettendola, così, di faccia a quella dei reati attribuiti a deputati che largamente le comprende.

Messi su questa via dalla statistica della criminalità, si potrebbe passare a quella delle recidive, registrandone sette per l'onorevole Cavallotti, tre per l'onorevole Nicotera, quattro per l'onorevole Costa, due per l'onorevole Martini ecc.!

Altri, dal grosso numero delle domande a procedere, hanno tratto argomento per protestare contro la facilità e quasi il compiacimento onde il P. M. sollevava contro i deputati le sue querele, e basterà citare la relazione dell'onorevole Guala sulla domanda a procedere contro il deputato Patrizi, che si fa eco dei lamenti sollevati a questo proposito da molti precedenti relatori (1).

E se il numero delle domande dava occasione fuori e dentro la Camera a disparati e non sempre ponderati commenti, l'in-

(1) Le domande di autorizzazione a procedere dell'ultima legislatura si distribuiscono così secondo i titoli d'imputazione:

Truffa	1	
Eccitamento a reati.	3	
Diffamazione	8	(comprese le 5 del Coccapieller)
Oltraggi a pubblici funzionari. .	2	
Violenze e minaccie.	2	
Reati di stampa.	5	
Calunnia	1	
Ingiurie	1	
Duello.	4	
Contravvenz. Editto Pacca . . .	1	

A togliere la impressione che possono lasciar queste cifre, giova affrettarsi a soggiungere che *quasi tutti* i procedimenti iniziati, allo stadio decisorio si risolvettero o con l'assoluzione o con dichiarazione di non luogo a procedere in favore dell'imputato.

(2) *Atti parlamentari*, Documento 186.

dole loro sollevava gran numero di controversie, così da far invocare spesso una legge interpretativa dell'articolo dello Statuto (2) e talora a dirittura una disposizione abolitiva (3).

Ed intorno alle discussioni serene dei pubblicisti e dei legislatori non mancarono di sollevarsi i clamori del volgo giudicante con inaudita superficialità e incompetenza della natura e delle possibili applicazioni della prerogativa parlamentare, e si protestò da un lato contro un ipotetico resuscitato diritto d'asilo, e dall'altro si affermò quasi legittima la subordinazione del potere giudiziario al legislativo in luogo del necessario coordinamento e contemperamento reciproco.

In tale condizione di cose non parrà forse inutile un riassunto delle diverse interpretazioni date alla disposizione costituzionale, per constatare qual sia nel delicato argomento la parola del diritto, quali le esigenze della politica, quali le massime della pratica giudiziaria e parlamentare.

(1) *Atti parlamentari*, Documenti 6-7 Leg. XV.
(2) V. *Discorso* Parenzo, seduta 13 marzo 1886.
(3) V. *Discorso* Nicotera, seduta 14 marzo 1886.

II.

In Inghilterra, ove il regime parlamentare nacque e per lenta evoluzione si svolse raggiungendo attraverso lunghe lotte, talvolta persino cruente, l'equilibrio dei poteri tra i quali è distribuita la sovranità, troviamo le prime traccie della guarentigia parlamentare.

L'Erskine May assegna alla guarentigia una data antichissima. Scrive: « The privilege of freedom from arrest or molestation is of great antiquity... By some writers its recognition by the law has been traced so far back at the of Ethelbert at the end of the sixth century in whose law it is said: If the King call his people to him (cioè convoca il popolo nei comizi) *any one* does any inyury to one of them let him pay a fine » (1).

Il Blakstone dice e documenta che v'erano traccie di essa nelle leggi di Edoardo il Confessore, ove si legge: « ad synodos venientibus sive summoniti sint sive per se quid agendum habuerint sit summa pax. » Una specie di garanzia per coloro che convengono ai comizii egli trova anche nelle leggi gotiche: « Extenditur haec pax et securitas ad XIV dies convocato regni senatu » (2).

(1) Erskine May, *Pratical treatise on the laws, privileges,* etc. Cap. I Lib. V, pag. 117 e seg. Ediz. Londra 1839.

(2) Blakstone, *Comm. on the laws of England,* pag. 165.

Effettivamente però sino al settimo secolo la storia parlamentare dell'Inghilterra reca continui esempi di limitazioni e d'usurpazioni del potere legislativo perpetrate dai re.

Numerose s'incontrano le condanne alla Torre pronunciate contro deputati colpevoli di aver parlato liberamente; memorabile è quella inflitta al deputato Haxey che aveva chiesto una diminuzione delle spese della lista civile.

Ancora sotto Elisabetta (1558) la Camera dei Comuni ad ogni cominciamento di sessione chiede per i suoi membri al re libertà di parola.

Sotto Giacomo I. (1567) spesso nella torre di Londra sono cacciati i più eloquenti oratori.

Appena nel 1621 i Comuni possono deliberare per ogni membro « libertà da ogni accusa, prigionia, molestia per ogni oro discorso, ragionamento o dichiarazione su ogni materia concernente il Parlamento e gli atti parlamentari ».

Ma anche negli anni successivi non mancarono gli attentati alla indipendenza del Parlamento.

Sotto il regno di Giacomo II (1) Coke deputato *tory* avendo appoggiato una protesta di Warton contro un biasimo del re, gridando: « siamo inglesi e nessun ordine, per quanto venga dall'alto ci tratterrà dal compiere il nostro dovere » venne rinchiuso nella Torre.

Nel 1669 ai Comuni in occasione dell'arresto di un onorevole membro, il conte Daubry, accusato di avere armato ed equipaggiato a scopo delittuoso un suo *yacht*, è segnalato dal sergente Maynard il *pericolo permanente*, per la indipendenza della Camera che si cela nell'arresto dei deputati. « Noi dobbiamo, egli esclama, dichiarare che questo arresto è una violazione di privilegio e quindi fare un'inchiesta sui fatti di cui il conte di Daubry è accusato.

Altrimenti noi tutti possiamo essere messi in arresto ed anche condannati a morte. » (2)

Ancora in sullo scorcio del secolo XVIII si hanno esempi memorabili di conflitti fra il potere legislativo ed il giudiziario.

(1) MACAULAY, *Storia d'Inghilterra.*

(2) HALLAM, *Storia parlamentare.*

Nel 1703, nel collegio di Aylesbury, Asby aveva chiamato in giudizio il deputato White per questione elettorale.

La Camera si ribellò contro questa ingerenza del potere giudiziario offensiva ai suoi diritti ed ordinò che avvocato e procuratore generale fossero messi agli arresti. Il lord *Chief Justice* ricevette a sua volta l'ordine di presentarsi alla Camera, ma non avendo egli ottemperato a tale ingiunzione il presidente si recò a ripetergliela verbalmente alla Corte del banco della regina.

L'Oldfield nella sua storia assicura che il *Chief Justice* abbia risposto: « Signor presidente, se voi non ve ne andate da questa Corte, io vi farò arrestare anche se doveste avere in tasca tutta la Camera dei Comuni. »

Superbe parole le quali dimostrano come nel 1710 la Camera dei Comuni non avesse ancora acquistato una grande indipendenza di fronte agli altri poteri dello Stato.

Essa l'acquistò nel secolo successivo, anzi quest' indipendenza parve talora volgere in onnipotenza. E si vedono persino coperti dal privilegio degli onorevoli membri le persone di loro famiglia ed i loro servi. (1)

In Francia la guarentigia dei deputati è proclamata il 23 giugno 1789 nella memoranda riunione del *Jeu de paume.*

E Mirabeau esclama: « C'est aujourd'hui que je bénis la liberté de ce qu'elle mûrit des beaux fruits dans l'Assemblée nationale étant son ouvrage la déclaration d' inviolabilité pour les personnes des députés aux Etats Généraux ».

Le Costituzioni del 1791, del 1793, del 1815, del 1830 (2) del 48, riproducono la garanzia, per la quale senza l'autorizzazione della Camera non è ammessa alcuna violazione alla libertà personale dei deputati.

(1) Attualmente in Inghilterra il deputato non può essere arrestato o processato senza il consenso della Camera nè durante la sessione nè nei 40 giorni prima dell'apertura o dopo la chiusura; cioè non prorogandosi mai il Parlamento per più di 80 giorni, la guarentigia durante la legislatura non è mai sospesa.

(2) Art. 44 « Aucun membre de la Chambre ne peut pendant la durée de la session être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permise sa poursuite.

In tempi difficili quella prerogativa è violata, e nel 1823 la libertà della parola è odiosamente colpita nel deputato Manuel. La guarentigia della Carta francese trovasi pure negli Statuti di America, Spagna, Svizzera, Belgio, ecc.

Nella legge fondamentale austriaca del 1867 si legge un articolo che (pare impossibile) è il più liberalmente concepito tra tutti i consimili inscritti nelle diverse costituzioni europee (1). In Germania per lungo tempo tale prerogativa mancò e per comprendere la lacuna basta rendersi ragione della importanza affatto secondaria che in quel paese ha il Parlamento tra i poteri costituzionali. (2) La Costituzione fondamentale dell'impero la inscrive finalmente all'articolo 30.

Le disposizioni dello Statuto italiano sono copiate letteralmente dalla Carta francese del 30. Quella relativa all'arresto per debiti fu resa naturalmente inutile dalla legge abolitiva dell'onorevole Mancini, del 1877.

(1) L'articolo suona « Nessun membro del Reichstrath può essere accusato o processato giudiziariamente salvo il caso di flagranza, nel corso della sessione, senza il consenso della Camera, cui appartiene di giudicare dell'ammissibilità.

« Anche in caso di flagranza il tribunale deve notificare l'arresto al presidente della Camera, cui l'arrestato appartiene.

« Se la Camera lo richiede, il processo e l'arresto devono essere sospesi durante tutta la sessione.

« La Camera ha lo stesso diritto, quando si tratti d'arresto o di procedimento decretato fuori del tempo della sessione.

(2) V. BLUNTSCHLI, *Allgemeines Staatsrecht*. Zweites Buch, cap. X, pag. 108. Edit. Stuttgard 1876.

V. BLUNTSCHLI, *Die Politik als Wissenschaft*, X. Buch. Ed. Stuttgard 1876.

III.

Considerate così le origini storiche della garanzia parlamentare si affaccia una domanda: oggi che mutati i tempi, ingentiliti i costumi,

> Popoli e troni
> Son tutti buoni

come cantava il Prati, permane ancora la ragione d'essere di una disposizione, che deroga a vantaggio dei deputati alla legge comune? *Cessante legis causa cessat et dispositio,* dice il Diritto romano — non dovremmo noi applicare la massima risecando dal nostro patrimonio legislativo una disposizione che ha tutte le apparenze d'un anacronismo? Su questo terreno hanno buon giuoco i facili declamatori.

Essi incominciano dall'escludere che, a' tempi che corrono un Governo qualsiasi possa maturare il proposito d'un attacco violento ai membri del potere legislativo.

L'eguaglianza, soggiungono, è fondamento della libertà, non si violi a vantaggio del deputato, un privilegio non lo sottragga all'impero della legge comune. E qui spesso si esuma il famoso *legis servi sumus* ecc., e si tira in scena il triste spettacolo che dall'alto colle immunità parlamentari si offre al volgo, e la confusione che intorno al concetto del diritto si ingenera per esse nella coscienza di lui. Senonchè, noi non esitiamo a dichiararlo, coloro che così ragionano sono anzitutto cattivi conoscitori della storia, sono reazionari mascherati, oppure, radicali

sragionanti i quali della eguaglianza e della libertà hanno un concetto puerile.

La storia, ci dimostra che Governi disposti ad attentare alla indipendenza dei deputati si possono avere anche nel bel mezzo del secolo XIX, anche laddove il parlamentarismo funziona per conto delle forme di reggimento che si reputano le più libere: in repubblica. Chi non ricorda ad esempio il famoso discorso pronunciato dal signor Fourtou all'Assemblea di Versaglia, nei bei tempi della presidenza di Machmahon a proposito della propaganda, che nei diversi dipartimenti di Francia andava facendo Leone Gambetta? Esso chiudeva così: « Les adversaires il ne faut pas les combattre, il faut les balayer! »

Ed in tutti i paesi più liberi, (Italia compresa) non possono giungere giorni, nei quali la scopa si metta in moto contro i rappresentanti della nazione? Mordini, Fabrizi e Calvino erano a suo tempo, si dice con pochissima legalità, rinchiusi in Castel dell'Ovo; tempi non lieti per le pubbliche libertà, vada pur disperso l'augurio, posson tornare.

D'altronde prescindendo anche da qualsiasi richiamo storico, lo stesso supremo principio della divisione dei poteri che sembrerebbe escludere reclama in effetto come pienamente legittima la garanzia sancita nell'articolo 45.

La necessità della divisione dei poteri è stata per la prima volta energicamente affermata da Montesquieu, dopo ciò che implicitamente già Aristotile ne aveva detto. Dice Montesquieu nella sua opera immortale: « Il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutive. » (1) « La distinzione dei poteri, dice il compianto Sclopis, è di ragion necessaria. Essa dovrebbe aversi così nelle monarchie pure che nelle miste, che in ogni forma di reggimenti » (2) Lo stesso concetto era energicamente affermato dal Blackstone: « For if ever it should happen that the independance of any one of the three (powers) should be lost, would soon be an end of one constitution. » (3)

(1) *Esprit des lois*, livre XI, chap. VI.

(2) F. Sclopis, *Dell'autorità giudiciaria.*

(3) Blakstone, *Commentaires on the laws of England* (ediz. Oxford 1876) Intr. § 2, p. 51.

Non v'ha dubbio, se caratteristica essenziale della monarchia assoluta è la confusione dei poteri, segno e condizione di libero reggimento è una perfetta distinzione tra essi.

In uno Stato libero, retto da uomini i quali dei vantaggi della libertà sieno convinti, il potere esecutivo non deve in nessun modo attentare all'indipendenza del legislativo o del giudiziario, così come il legislativo ed il giudiziario, il legislativo e l'esecutivo non possono rispettivamente esorbitare dalla loro sfera di azione.

Però a realizzare questo stato di cose, si rivelarono necessarie — essendo la tendenza ad esorbitare nella natura degli uomini — delle garanzie legali destinate a segnare i confini naturali non valicabili dei tre poteri.

Quindi le prerogative onde è circondato il potere esecutivo, il re, nel cui nome i ministri emanazione del potere legislativo amministrano i pubblici negozi, tra esse principalissima la irresponsabilità; quindi per il potere giudiziario l'inamovibilità, e per il potere legislativo la garanzia dell'art. 45 e quella della insindacabilità delle opinioni espresse in Parlamento.

Ne viene dunque che le guarentigie parlamentari ben lungi dal costituire una deroga al principio della divisione dei poteri ed a quello supremo dell'eguaglianza, sono una condizione di pacifica convivenza dei poteri medesimi, armonizzano coll'indole di un libero reggimento.

E poichè tra gli organi dello Stato, la Camera dei deputati emana dalla sovranità nazionale direttamente, e direttamente la rappresenta, più di tutte sembran legittime ed intangibili le prerogative che ad essa la Costituzione assicura. Tanto più sino a che illusorie sono le garanzie di indipendenza dal potere esecutivo che colla inamovibilità dall'ufficio e non dalla sede e dal grado si accordano alla magistratura. Onde noi non possiamo certamente sottoscrivere alle parole del Palma (1) là dove dice che « il privilegio repugna all'eguaglianza civile ed alla divisione dei poteri dei nostri tempi » che « sono armi del passato » da riservare « per grandi e straordinarie occasioni. » Nè con tutta la venerazione che portiamo alla sua memoria, pos-

(1) Palma, *Corso di diritto costituzionale,* cap. VII pag. 372.

siamo far nostre quelle del Pisanelli pronunciate alla Camera, che lo stesso Palma riferisce nel luogo citato: « Riconosco volentieri che nell'articolo 45 è sancita un'alta guarentigia per la indipendenza e la libertà del deputato, ma ciò non scema il concetto che quell'articolo sancisce un privilegio, e noi, o signori, noi che rappresentiamo il popolo ricaviamo dal diritto comune le nostre forze, il diritto comune dev' essere la nostra divisa e la nostra bandiera... Noi primi dobbiamo sentire il grande beneficio del trionfo del diritto comune, dell'eguaglianza civile; noi primi dobbiamo dar l'esempio di non impedire, di non turbare il libero corso della giustizia, noi primi dobbiamo mostrar confidenza nei magistrati del nostro paese. »

Parole ispirate certo a un sentimento nobilissimo ma non abbastanza alla realtà delle cose.

L' eguaglianza, dice Aristotile, consiste nel trattare disugualmente esseri disuguali: il deputato investito del mandato politico, il deputato depositario dei diritti di mille e mille cittadini non è in condizioni uguali a quelle di un cittadino qualsiasi. Il libero corso della giustizia non è turbato quando sosti per un momento d' innanzi alla maestà di un Parlamento compreso dei suoi diritti ed insieme dei suoi doveri.

Discorsi nobilissimi come quello di Giuseppe Pisanelli, echeggierebbero certo nell'aula di Montecitorio anche quando si proponesse, per esempio, la indennità per i deputati.

Molti, anche non ricchi, respingerebbero una rimunerazione dell'opera loro. E sarebbero spiriti elevati, generosi, ma secondo noi punto pratici. Lieti di compiere un sacrificio personale essi ne imporrebbero uno al mandato, il cui normale ininterrotto esplicarsi il provvedimento avrebbe di mira.

IV.

Cercando nel principio della divisione dei poteri la giustificazione della prerogativa parlamentare noi abbiamo definito già abbastanza chiaramente il carattere che ad essa attribuiamo. Essa non è per noi, in alcun modo, e non può essere un privilegio personale, ma una guarentigia accordata alla funzione, al mandato politico; guarentigia non solo contro gli attacchi possibili del potere esecutivo e del giudiziario, ma benanco dei privati i quali dal fervore delle lotte politiche possono trarre eccitamenti a molestare con vane accuse l'opera di un inviso avversario, possono a sfogo di ire personali o di vendette partigiane tentare di distrarlo dall'esercizio del suo mandato. Si mette dunque al coperto la funzione non la persona, si guarda all'interesse della società, non a quello dell'individuo.

Dice il Mancini nella magistrale relazione presentata alla Camera sull'interpretazione dell'articolo 45, nella seduta del 30 luglio 1870, e non discussa per la chiusura della sessione 1869-70:(1) « La regola è sempre la stessa. Dal momento in cui l'individuo diventa deputato deve *al pari di tutti gli altri* raccogliere le garanzie di indipendenza richieste nell' interesse sociale e perciò non può essere costituito in condizioni disuguali di sicurezza e di inviolabilità. »

Peccato che nelle pagine successive questo concetto così giusto, esposto in forma così chiara sia interpretato con paragoni che

(1) *Atti parlamentari.* Doc, 261, Leg. XV.

ci sembrano alquanto fuori di luogo. E per vero non par possibile un confronto tra l'autorizzazione che si chiede per procedere contro il deputato in considerazione del suo mandato e quella che per agire in giudizio deve chiedere la donna che passa a marito; e quella che chiede il litigante caduto in interdizione od in fallimento.

Dice il Blakstone: (1) « La prerogativa mette il Parlamento al coperto dalle offese dei cittadini e della Corona.

« L'inviolabilità del deputato è stabilita nell'interesse della cosa pubblica onde qualche imputazione temeraria non venga a colpirlo e quasi a strapparlo improvvisamente dal seggio per farlo entrare in una prigione. »

Lo stesso principio è altamente affermato in quasi tutte le relazioni parlamentari presentate per le domande di autorizzazione a procedere. Il che dimostra che nei legislatori attuali non v'è affatto la tendenza, gratuitamente attribuita loro, ad allargare la prerogativa, a snaturarla cavandone una specie di immunità, di indulgenza plenaria perpetua per le loro persone.

Scrive l'onorevole Righi: (2) « La immunità o la garanzia della previa autorizzazione non hanno altra ragione di esistere se non quella di impedire che l'eventuale abuso del potere esecutivo o l'artificio maligno di alcuno tentino di neutralizzare ed impedire ingiustamente al deputato l'esercizio delle sue attibuzioni politiche. Non sono mai un privilegio dell'eletto. »

E l'onorevole Guala: (3) « La guarentigia del deputato non deve mai trasformarsi in immunità o privilegio, e solo allora quando un'ombra di sospetto può proiettarsi fino ad uno degli alti poteri dello Stato che abbia mano nel processso la chiesta autorizzazione deve negarsi. (4)

(1) *Op. cit.*

(2) *Relazione* RIGHI *sulla domanda a procedere contro il deputato Coccapieller, presentata alla Camera il 15 febbraio 1885, discussa il 17 stesso mese.* (Atti parlamentari, doc. 66 - Leg. XV).

(3) *Relazione* GUALA, *sulla domanda a procedere contro l'onorevole deputato Patrizi presentata alla Camera il 21 febbraio 1883, discussa il 22 successivo.*

(4) *Relazione* NOCITO *sulle due domande di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Bonaiuto, presentate il 6 e discusse il 20 marzo 1885* (Doc. 279 e 279 bis).

Scrive l'onorevole Nocito: « La garanzia *politica* è garanzia della persona *politica* la quale per effetto del mandato *politico* appartiene all'Assemblea *politica*. (1) E l'onorevole Arcoleo: (1) « Principio informatore della guarentigia è la tutela dagli attentati del potere esecutivo contro il decoro e la libertà dei rappresentanti della Nazione. »

È dunque in questo senso che noi intendiamo la prerogativa parlamentare.

E, ci affrettiamo a riconoscerlo, non diversamente anche nella pratica, nella grande maggioranza dei casi la intesero i governanti e i legislatori nostri che quei principii hanno proclamato.

E difatti, nel periodo 1861-1877, su trentotto domande a procedere contro deputati, sottoposte alla Camera, *due* appena vennero respinte; *sei* per recessione da querela od altri motivi, non ebbero seguito. (2)

Durante l'ultima legislatura su ventotto domande, quattro per considerazioni speciali, che avremo occasione di esaminare, furono respinte; su otto la Camera non deliberò o per morte del deputato, o per chiusura della sessione, o per altri motivi, da i quali, giova avvertirlo, l'indole della domanda esclude il proposito di far abortire la procedura. (3)

Alcuni dei rigetti dipendono da interpretazioni diverse date all'estensione e al carattere della prerogativa.

Noi ci proponiamo di esaminare in che le divergenze d'interpretazione consistano, di considerare le principali controversie che sono sorte o possono sorgere nell'applicazione dell'art. 45.

(1) *Relazione* ARCOLEO *sulla domanda a procedere contro l'onorevole Sbarbaro, presentata il 5 e discussa il 13-14 marzo 1886.*

(2) V. *Atti Parlamentari*, documenti n. 170, 421, (Sessione 61-62); 328, 336, (Sessione 63-64); 2, 76 (Sessione 65-66); 38, 114, 22, 247, (Sessione 67-69); 2, 2 *bis*, 5, 8 (Sessione 69-70); 66, 67, 68, 69, 73, 94 (Sessione 70-71); 121, 83, 83 bis, 194 (Sessione 71-72); 43, 44, Sessione 73-74); 34, 34 bis, 39, 39 bis, 123, 139, (Sessione 74-75); 36, 59, 95 (Sessione 76-77).

(3) V. Atti Parlamentari. Legislatura XV, documenti n. 48, 49, 50, 50 bis, 53, 56, 67, 70, 70 bis, 78, 92, 129, 155, 136, 164, 164 bis, 178, 175, 188, 189, 201, 279, 285, 286, 287, 294.

VII.

Riproduciamo qui il testo dell' articolo 45 mettendolo in confronto con quello dell'articolo 44 della Costituzione francese del 30, da cui è tolto:

L' articolo della Carta francese dice: « Aucun membre de la Chambre ne peut pendant la durée de la session être poursuvi ou arrêté, en matière criminelle sauf le cas de flagrant delit qu'apres que la Chambre a permis sa poursuite. » L' articolo dello Statuto italiano suona: « Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera. »

Le prime questioni sorte e dibattute, del resto, nei libri più che nell' aula parlamentare son quelle relative al momento nel quale la garanzia parlamentare deve considerarsi valida ed effettiva, quando cominci, se e quando subisca una sospensione, quando cessi.

E anzi tutto: l'articolo 45 copre l'eletto del popolo sin dal momento dell' elezione, oppure a datare dalla verifica dei poteri? Dice benissimo il Rossi nelle sue lezioni di diritto costituzionale: « Non è la verifica dei poteri che dà la qualità di deputato, essa esclude ogni dubbio che si potesse avere sull' elezione, però la qualità di deputato è data all' eletto dallo scrutinio. » (1) Infatti non si può ammettere nella Giunta dell' elezioni

(1) Rossi. *Droit Constitutionel,* vol. VI, Lez. 79.

e nella Camera altra facoltà all' infuori di quella di controllare se a distruggere la presunzione di legalità della elezione contenuta nella proclamazione dei presidenti dei seggi, vi sieno delle nullità radicate nei requisiti personali dell' eletto, o resultanti dal procedimento elettorale. La Camera, convalidando l'elezione, dichiara che la volontà degli elettori si è espressa liberamente, che la persona dell' eletto è quella di un eleggibile.

La Cassazione francese ha distinto le elezioni generali dalle singolari, ritenendo solo per le elezioni singolari necessaria la convalidazione perchè incominci ad avere efficacia la prerogativa. Contro questa sentenza della Cassazione si è scagliato Faustin Helié. (1) In Italia le Corti hanno ritenuto che in caso di elezioni generali la prerogativa avesse vigore dal momento della elezione. (2) La pratica governativa nei casi dell'elezione Coccapieller (elezioni generali dell'82) e del professore Sbarbaro (elezione singolare dell'86) che avremo campo di esaminare largamente più innanzi, ha ritenuto che non fossero necessarii nè la convalidazione, nè il giuramento per ammettere l'eletto al godimento della prerogativa.

Dal canto nostro crediamo di poter convenire a questo proposito nella interpretazione più larga, si tratti di elezioni generali o di elezione singolare.

È ben vero: il mandato politico è solo potenzialmente conferito all'eletto dalla sovranità popolare, il giuramento è condizione per l'esercizio di esso imposta sotto pena di decadenza. (3) Quindi essendo la prerogativa destinata a tutelare l'esercizio del mandato, dal giuramento essa dovrebbe trarre ragione e vita giuridica.

(1) *Traité de l'instruction criminelle*, vol. III, ch. III. scet. II, § 101, p. 340, citato dal Brusa a pagina 292 dei commenti alla lezione XXXIII del Casanova.

(2) V. *Corte di Genova 17 settembre 1862*, causa Campanella.

(3) Nella discussione sulla legge del giuramento (seduta del 20 dicembre '82) l'onorevole Indelli distingueva il rappresentante del collegio da quello della nazione. E diceva: « Finchè questo non avviene (finchè il deputato non giura vincolandosi al patto comune della nazione) esso è l'eletto di un collegio, è deputato presunto, ha già tutte le guarentigie, ma non può legittimamente rappresentare l'intera nazione, perchè questa non si rappresenta che qui nella Camera. »

Senonchè, specialmente dopo che la legge dell'82 (1) fissava un termine perentorio brevissimo per la prestazione del giuramento, l'elezione, la convalidazione, ed il giuramento stesso debbono ritenersi almeno legalmente sincroni e sono tali assai spesso anche effettivamente. Quindi ammettere l'arresto senza autorizzazione durante il periodo che intercede tra la elezione e il giuramento, riservata alla Camera l'autorizzazione a procedere, sarebbe odioso ed ozioso, ammetter l'arresto e il procedimento senza autorizzazione equivarrebbe a rendere addirittura illusoria la guarentigia. (2)

Il potere esecutivo, quando lo animasse mal talento contro questo o quell'eletto, avrebbe tutta la opportunità di burlarsi grossolanamente dell' art. 45, arrestando e processando il deputato durante i tre o quattro giorni, la settimana, od il mese intercedenti tra lo scrutinio, le operazioni di verifica ed il giuramento.

(1) Ecco il testo della legge del giuramento pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* nel suo numero 305 del dicembre 1882:

« Art. 1° I deputati che abbiano ricusato o ricusino di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto s'intendono decaduti dal mandato.

« Art. 2° I deputati al Parlamento che nel termine di due mesi dalla convalidazione delle loro elezioni non avranno prestato il giuramento sovraindicato, decadono parimente dal mandato, salvo i casi di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera. »

(2) Pende innanzi alla Camera una domanda a procedere contro l'onorevole Calvi per fatti anteriori alla convalidazione ed al giuramento.

VIII.

Una seconda questione, dibattutissima, riflette i limiti segnati alla perogativa durante la legislatura. È, anzi tutto evidentemente inamissibile, l'assimilazione della espressione *sessione* adottata dal legislatore all' altra *legislatura*.

Lo Statuto distingue esplicitamente nel suo linguaggio la sessione della legislatura; (1) *ubi voluit dixit*. Nè la interpretazione per analogia adottata da taluno, ha secondo noi fondamento di serietà.

Lo stesso Mancini nella citata relazione dichiara impossibile, assurda questa interpretazione. Però negando che col vocabolo *sessione* si sia voluto intendere legislatura, si viene ad ammettere forse che tanto per il procedimento, quanto per l' arresto, sia limitata alla sessione la necessità dell'autorizzazione parlamentare?

Il Mancini nell' ordine del giorno, che è tempo di citare per intero, proposto colla sua relazione, non può adattarsi a questa interpretazione. Egli dice: (1)

« La Camera:

« Considerando appartenere costituzionalmente a ciascuna delle Assemblee legislative la competenza di decidere con prevalenza di giudizio sulle altre autorità dello Stato tutte le que-

(1) V. art. 9, 19, 42, 43, 46, 48, 56.

(2) V. Palma, op. cit., cap. 7, pag. 7, pag. 357.

(3) La Commissione composta degli on. Samminiatelli, Sineo, Regnoli Villa, Tomasi, Spantigati, Greco-Cassia, Mancini lo votava all' unanimità.

stioni che insorgono sull'applicabilità e sull'estensione delle garanzie di inviolabilità attribuite dallo Statuto ai loro membri,

« *Dichiara* che in virtù dell'art. 45 dello Statuto la sola immunità dell'arresto pei deputati è limitata al tempo dall'apertura alla chiusura della sessione del Parlamento, salvo casi di arresto in vero stato di flagranza; ma il diritto di non essere sottoposto ad accusa o giudizio senza la preventiva autorizzazione della Camera è ad esso attribuito senza distinzione e limitazione di tempo e perciò finchè durerà in esso il mandato e la qualità di rappresentante della nazione.

« Che gli atti, i provvedimenti di ogni specie dell'autorità giudiziaria contro le persone dei deputati senza la previa autorizzazione della Camera sono necessariamente abusi di potere, senza giuridico effetto e non suscettivi di qualsiasi legale esecuzione per assoluta mancanza di giurisdizione e per eminente nullità di ordine pubblico.

« Che perciò nè tali atti o provvedimenti, nè altra causa di qualunque natura possono impedire all'Assemblea di esercitare o rivendicare le proprie prerogative, usando di tutti i suoi mezzi di azione costituzionalmente legittimi e specialmente assoggettando a responsabilità il potere esecutivo.

« Invita finalmente il Ministero a comprendere nel progetto di nuovo Codice penale italiano, una azione analoga a quella dell'articolo 121 Codice penale procedura, ma con penalità più serie ed efficaci. »

Il Palma (1) si scaglia contro il modo di risoluzione della controversia proposto nel secondo comma di quest'ordine del giorno, « perchè l'arresto egli dice, fosse limitato alla sessione e la sottoposizione ad accusa alla legislatura occorreva che come si è indicato il tempo della sessione nel primo caso si indicasse quello della legislatura nel secondo. »

Anzichè sottilizzare sulla redazione letterale dell'articolo badiamo allo spirito della disposizione statutaria. Vediamo, se come dice il citato Palma, è arbitraria l'estensione a tutta la legislatura della libertà da procedimento non autorizzato pel deputato accusato.

(1) Op. cit., pag. 360.

E fissiamo anzitutto questo criterio: l'articolo 45 non contiene affatto una deroga effettiva alla legge comune, percui debba applicarsi (1) la ermeneutica restrittiva, ma è una disposizione della « legge delle leggi ». In ogni caso quando pure si trattasse di un privilegio, *lex in privos lata*, in omaggio al canone della interpretazione restrittiva non sarebbe lecito, ci pare, eludere lo spirito della legge medesima. Ciò posto, se l'arresto e il procedimento fossero possibili senza autorizzazione negli intervalli tra l'una e l'altra sessione, la libertà e la indipendenza dei deputati, molesti al Governo, sarebbe messa pienamente alla sua mercè. Basterebbe ad esso chiudere o semplicemente prorogare la sessione, per disfarsi dell'inviso avversario. E talvolta potrebbe ben francare la spesa di farlo.

Ora l' autore dello Statuto non può aver voluto questo. Esso volle tutelare la libertà del mandato che dura per tutta la legislatura, ha voluto impedire che molestie salenti dal basso o scendenti dall'alto venissero a turbarne l' esercizio; ha quindi ammesso l' arresto *preventivo*, temporaneo negli intervalli di sessione, quando l' esercizio del mandato è sospeso, reclamando però l' autorizzazione a procedere, e, implicitamente, la legalizzazione dell' arresto, da parte della Camera, a sessione nuova, quando l' esercizio del potere legislativo da potenziale ridiventa attuale.

E fu appunto in seguito alla tentata traduzione in giudizio del Lobbia in un intervallo di sessione che la Camera credette di dovere provocare gli studi dei quali è splendido frutto la relazione Mancini.

Dunque, secondo noi, in tesi generale, sono necessarie due domande di autorizzazione, quella per l'arresto preventivo e quella per il procedimento, e quando l'una sia separata dall'altra, obbligatoria la prima solo a sessione aperta, la seconda in qualunque tempo della legislatura.

(2) Digesto.

IX.

Abbiamo parlato del tempo nel quale è necessaria l'autorizzazione per l'arresto *preventivo;* consideriamo ora se e quando lo sia per le altre specie d'arresto.

Dovrà ritenersi necessaria una domanda speciale anche quando si tratti della cattura *sui generis* richiesta per la discussione di un ricorso in Cassazione (1) e della cattura definitiva per effetto di sentenza passata in *rejudicata*? Figuriamoci, per non affrontare fuori di luogo un'altra grave controversia cui dà occasione l'articolo 45, che contro lo Sbarbaro, si fosse iniziato il procedimento a legislatura aperta con l'autorizzazione della Camera.

Lo Sbarbaro (2) ci viene innanzi con una condanna inflitta dal Tribunale, confermata dalla Corte d'appello, avendo interposto ricorso in Cassazione. La disposizione dello Statuto per ciò che tocca l'arresto lo riguarda?

Vi fu lunga discussione in proposito alla Camera, alla quale parteciparono gli onorevoli Ferrari, Mariotti, Parenzo, Arcoleo, Romeo, Lazzaro.

(1) « I condannati alla pena del carcere eccedente i tre mesi con sentenza in contraddittorio e in contumacia non saranno ammessi a domandare la cassazione allorchè non sieno costituiti in carcere, oppure non sieno in stato di libertà provvisoria » (Codice di procedura penale articolo 657).

(2) *Atti parlamentari*, Leg. XV, Documenti 394.

L'onorevole Tajani distinse le tre categorie d'arresto: disse essere necessaria l'autorizzazione per l'arresto preventivo e per il definitivo, non necessaria per quello richiesto dall'art. 657 essendo questa una condizione legale per la discussione del ricorso alla quale il ricorrente non può sottrarsi. L'onorevole Parenzo rilevò, a proposito, la contraddizione nella quale cadeva il ministro asserendo prima che la domanda di autorizzazione per l'arresto era compresa in quella di autorizzazione a proseguire il procedimento, dichiarando poi che il costituirsi in arresto era lasciato all'arbitrio del ricorrente, pena la decadenza del ricorso in caso di non costituzione.

Concluse: « Io credo che molti dei nostri colleghi o quasi tutti siano disposti ad accordare l'autorizzazione a procedere ma molti non consentirebbero nell'accordarla una volta che con ciò si venisse a convertire l'ufficio nostro in *quello di carabinieri*, facendoci dare man forte al potere esecutivo per l'arresto d'un nostro collega. »

Essendosi all'onorevole Parenzo associato il relatore Arcoleo ed altri onorevoli deputati, la Camera votava il seguente ordine del giorno: (1)

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione che per procedere all'arresto di Pietro Sbarbaro occorra una nuova autorizzazione, consente che il procedimento contro di lui sia continuato. »

Noi non crediamo affatto che per la discussione del ricorso sia necessario l'arresto del deputato, non crediamo ad ogni modo che all'arresto l'autorità giudiziaria possa procedere senza autorizzazione della Camera.

L'articolo citato della procedura penale dice non necessaria la costituzione in carcere del ricorrente, quando questi si trova in istato di libertà provvisoria.

La libertà che gode il deputato, pendente il procedimento è equiparabile alla libertà provvisoria? (2) Completamente, per noi. E quando lo si voglia negare si verrebbe a dar ragione all'onorevole Nicotera, là dove nell'istessa seduta del 14 marzo

(1) *Atti parlamentari*, sedute del 13 e 14 marzo 1886 ultime della Legislatura XV.

(2) In questo senso suonano molti giudicati della Cassazione francese.

esclamava: « Il privilegio dell'articolo 45 dello Statuto si risolve in un danno pel deputato ». E valga il vero. La procedura penale (1) in certi casi autorizza l'ammissione in libertà provvisoria dell'imputato.

Ora, quando il P. M. dopo inoltrata la domanda a procedere contro il deputato, non avanza quella per autorizzazione all'arresto, che cosa viene a dire?

Che interpretando la lettera e lo spirito della disposizione del Codice, in quel caso, egli non ritiene necessaria la cattura precauzionale. Cioè la libertà provvisoria è accordata implicitamente, nell'unico modo onde può accordarsi a chi per ragioni indipendenti dalla sua volontà non è ancora costretto in carcere.

Or dunque sinchè una domanda di carcerazione preventiva non è rivolta alla Camera, il deputato processato gode della libertà provvisoria *ipso jure*. E di conseguenza poi il suo ricorso deve potersi discutere legalmente dinnanzi alla Cassazione. Diversamente andrebbe la cosa quando autorizzato l'arresto, e rimesso un'altra volta in libertà il deputato, per l'articolo 205, esso non si costituisse in carcere a norma del 657.

Se dunque nel caso dello Sbarbaro la Cassazione ritenne decaduto il ricorso secondo noi ha errato, mettendosi in conflitto colla Camera. (2) Ed ha errato, contrariamente a quanto

(1) Articoli 205, 206 e 66.

(2) La soluzione di un tale conflitto non potrebbe essere dubbia, dopo l'ordine del giorno votato dalla Camera in seguito alla relazione Cadorna del 1° maggio 1880.

«Per le ragioni fin qui esposte, la vostra Commissione è fermamente d'avviso, che non v'ha pei poteri di uno Stato costituzionale nè separazione, nè autonomia della loro sfera, nè guarentigia della medesima, se il loro essere, le ragioni e le guarentie dell'essere, sono poste più o meno in balìa di un altro potere, e che perciò le prerogative di un potere o di una parte del medesimo, non possono mai dipendere dalla interpretazione che un altro potere faccia di quella parte dello Statuto dalla quale esse sono sancite, e tanto meno poi dalla interpretazione di quello stesso potere a scemamento della cui ordinaria autorità quella prerogativa sia stata introdotta.»

L'ordine del giorno suona:

« Considerando che la Camera è essa sola competente a decidere tutte le questioni che insorgono sull'applicabilità e sulla estensione della guarentigia di inviolabilità dei di lei membri, sancite dall'articolo 45 dello Statuto;

pensava l'onorevole Arcoleo, anche se non l'ha discusso ritenendosi insufficientemente autorizzata.

L'ordine del giorno della Camera non accettabile se intende affermare la necessità dell'autorizzazione all'arresto, dopo resa la sentenza definitiva, è nel vero quando afferma la necessità dell'autorizzazione all'arresto in qualunque stadio del procedimento.

In caso di sentenza definitiva la domanda di autorizzazione all'arresto, secondo noi, non è necessaria.

L'art. 45, dicendo: « nessun deputato può essere arrestato..... nè tradotto in giudizio » pare alluda esplicitamente all'arresto che precede il giudizio.

Più chiara risulta la intenzione del legislatore considerando l'articolo 44 della Costituzione francese, che a questo proposito, essendo veramente in gioco lo spirito della guarentigia, è un prezioso elemento di esegesi.

L'articolo 44 dice: « ne peut être... poursuivi ni arrêté..... qu'apres que la Chambre a permis sa poursuite. »

E vuol significare a chi bene intende, questo: una volta accordato il procedimento si può procedere al giudizio e all'arresto (verisimilmente nell'intenzione del legislatore francese, all'arresto che segue il giudizio).

Si può ammettere ora che il nostro legislatore abbia distinta la domanda di arresto da quella di procedimento per assegnare alle due limiti di tempo diversi e per impedire che, dopo accordato il procedimento, un arresto preventivo non necessario venga a distrarre il deputato dall'esercizio del suo mandato, ma non si può ritenere che esso abbia voluto mutare radicalmente lo spirito della disposizione francese negando alla

« Che le sentenze in esame hanno, in opposizione al diritto competente alla Camera, pronunziato in merito dell'applicabilità e della estensibilità al deputato della detta guarentigia;

« Che la Camera debba mantenere intatte ed illese le proprie prerogative, usando mezzi che le sono propri, a termini dello Statuto;

« Invita il Ministero a non dare, per quanto da lui dipende, esecuzione in avvenire alle dette sentenze. »

Se ispirandosi a quest'ordine del giorno la Corte di Cassazione ha ceduto perciò che riguarda la necessità di inoltrare per la continuazione di un procedimento non acora autorizzato, la domanda a procedere, è desiderabile che ceda anche sul terreno della domanda d'arresto.

autorità giudiziaria la facoltà insindacabile dell'arresto quando essa è ultima, logica, legale conseguenza del procedimento autorizzato dal giudizio compiuto.

Ma ci tarda di considerare la controversia in relazione ai principî giustificativi della disposizione statutaria fissati più sopra.

Quando ci troviamo di fronte ad una sentenza passata in cosa giudicata (in seguito a procedimento, ammettiamo per ora, già autorizzato dalla Camera) onde trae il Governo il dovere, la Camera il diritto di chiedere e rispettivamente di accordare o di rifiutare la esecuzione del giudicato insindacabile?

A questo punto, la guarentigia della funzione diventerebbe, davvero, privilegio dell'individuo, a tal punto il potere legislativo invaderebbe la sfera del giudiziario, turbando il corso regolare della giustizia. Il sospetto di ingerenze governative, o di molestie di avversarii politici, trattandosi di sentenza definitiva pronunciata in seguito a procedimento deliberato dalla Camera, esula completamente, e quanto alla distrazione dall'esercizio del mandato che per l'arresto può venire al deputato essa è una conseguenza indistruttibile di premesse legali, alle quali egli, i suoi elettori, la Camera non possono pretendere di sottrarsi.

Resterebbe un argomento tratto dalla opportunità, dalla convenienza che un membro del Parlamento non sia arrestato senza il consenso dell'Assemblea. Ma diceva l'onorevole Parenzo interpretando veramente il sentimento della Camera nel citato discorso: « ripugna che l'ufficio nostro si converta in quello di carabinieri facendoci dare mano forte al potere esecutivo per l'arresto di un nostro collega. »

Ora delle due, l'una: o, in omaggio a quella repugnanza legittima, si crede che la Camera debba negare sempre l'arresto di un deputato condannato, per quanto legale ed insospettabile sia la sentenza, oppure si reputa conveniente che il potere esecutivo eseguisca la sentenza, nel maggior numero di casi, senza il concorso dell'Assemblea. Qualunque sia stato il pensiero dell'onorevole Parenzo nel pronunciare quelle parole noi crediamo che basta porre il dilemma per ritenerlo risolto.

X.

Affrontiamo ora un' altra grossa questione che può ben dirsi palpitante d'attualità. L'elezione porta con se necessariamente la liberazione dell'individuo il quale si trova in istato di arresto?

All' estero, in Francia, implicitamente, vigenti le Costituzioni del 1813 e del 1830, esplicitamente nella Costituzione del 48, è statuito che la elezione libera il detenuto e rende necessaria l'autorizzazione. Le Costituzioni belga, prussiana, austriaca, ammettono nella Camera la facoltà di far sospendere la detenzione e il procedimento durante la sessione. In Italia l'articolo dello Statuto venne interpretato dalla Camera, dalla magistratura e dalla dottrina quasi sempre in questo senso estensivo.

Nel 1848, al Parlamento subalpino abbiamo il caso, più volte citato negli ultimi tempi, dell'avvocato Didaco Pellegrino il quale al momento dell'elezione si trovava in istato di accusa per attentato alla sicurezza dello Stato nella sollevazione di Genova. La Camera dopo convalidata l'elezione votava l'11 dicembre 1848 il seguente ordine del giorno: «La Camera previa dichiarazione essere il deputato Didaco Pellegrino libero dal carcere in cui si trova, come conseguenza immediata dell'elezione passa all'ordine del giorno.»

Lo stesso accadde nel caso del Buttini, pure abbastanza citato, il quale al momento della elezione si trovava condannato per ingiurie dalla Corte di appello di Torino.

Dinnanzi alla Corte di cassazione egli invocò la prerogativa, questa rigettò la pregiudiziale e poi il ricorso.

La Camera rispose coll'ordine del giorno citato più sopra, proposto dalla relazione Cadorna.

Nel 1873 il mandato di cattura già spedito contro Felice Cavallotti, era revocato in seguito alla sua elezione.

Nel 1874 venne scarcerato il Mantovani, nel 75 il Saffi pure in seguito all'elezione.

In tempi vicini, allorchè il Coccapieller nella elezione generale del 1882 era eletto a deputato del primo collegio di Roma mentre si trovava in istato d'arresto, avendo contro di sè una sentenza del tribunale per titolo di diffamazione, ed essendo inquisito per altro reato (1) il potere esecutivo ne ordinava la immediata scarcerazione. Essendo il Falleroni (2) eletto a deputato di Macerata, nelle stesse elezioni, mentre si trovava condannato per sentenza passata in giudicato, il potere esecutivo credeva necessaria per procedere al suo arresto l'autorizzazione della Camera.

Così il professore Sbarbaro eletto a deputato del primo collegio di Pavia nella elezione singolare del 1886, mentre era detenuto per condanna della Corte d'appello a Roma, veniva immediatamente scarcerato.

Per il Moneta (3) che si trovava al momento dell'elezione nel caso del Falleroni si credeva pure necessaria per procedere all'arresto la domanda di autorizzazione.

Essendo stato il Coccapieller nelle elezioni generali dell'86 rieletto a deputato di Roma mentre trovavasi in espiazione di pena, la scarcerazione per effetto della elezione non venne ammessa e si dovette ricorrere, per ottenerla, alla grazia sovrana.

Così non venne ammessa la scarcerazione nelle molteplici elezioni avvenute a Forlì e a Ravenna del Cipriani detenuto in espiazione di pena recante la perdita dei diritti politici.

Queste la legislazione e la giurisprudenza.

La dottrina?

(1) Vedi citata relazione, RIGHI.

(2) La domanda non venne presentata essendosi il Falleroni rifiutato a prestare il giuramento.

(3) La domanda è in corso.

È inutile squadernare qui delle biblioteche. Basti citare alcune opinioni.

Dei francesi, il Beriat distingue se il deputato condannato sia o meno in arresto.

Se è in arresto, egli dice, l'elezione non lo libera, diversamente l'autorizzazione è necessaria per il procedimento.

« Le pouvoir executif qui le tiendrait sous le coup d'un emprisonement l'aurait en quelque sort à sa discretion. »

Il Casanova tra gl'Italiani (1) non ammette la liberazione per effetto della elezione e vuol che la nomina del deputato resti sospesa finchè il giudice competente abbia emanata la sua sentenza.

Il Palma (2) dopo avere un po' tentennato scrive: « c'induciamo ad accettare la riferita giurisprudenza parlamentare e giudiziaria nel senso però che nel caso di deputato in istato d'arresto o d'accusa si abbia bensì bisogno a proseguire il giudizio dell'autorizzazione della Camera ma questa non abbia propriamente a fare altro che a verificare sollecitamente che l'arresto o il processo non abbiano a motivo una avversione politica. »

E quando deve e può fare altro?

Il Mancini nella piucitata relazione afferma a sua volta energicamente che la elezione libera dall'arresto e rende necessaria l'autorizzazione a procedere. L'illustre uomo dice che un individuo sinchè non è condannato con sentenza passata in giudicato è eleggibile, ed essendo eletto legittimamente deve godere le guarentigie tutte del deputato.

Noi abbiamo quindi la legislazione straniera, la giurisprudenza e la dottrina pressochè unanimi nel sostenere, che la elezione libera il detenuto, abbiamo la giurisprudenza recente che ritiene necessaria l'autorizzazione anche se la sentenza è passata in cosa giudicata.

Di fronte a questa unanimità noi saremo forse tacciati di audacia mettendo innanzi una opinione che ad essa, in parte, contrasta.

Noi chiediamo:

Revocando il mandato di cattura, facendo cessare l'arresto, sospendendo il giudizio o l'esecuzione della sentenza allorchè il

(1) *Lezioni di diritto costituzionale*, Lez. 33.

(2) Op. cit., pag. 36.

catturando, il detenuto, il giudicabile, il condannato sieno dal voto dei comizi investiti del mandato politico, che cosa intendono di affermare in Italia l'autorità giudiziaria, il potere esecutivo, la Camera dei deputati?

E perchè giunti al condannato per sentenza irrevocabile si cessa dall'applicare la guarentigia e si esclude dal benefizio della liberazione il condannato costretto in carcere, tragga o meno con sè la condanna, perdita dei diritti civili?

L'articolo 45 mentre parla di deputati che non possono essere processati od arrestati senza il consenso della Camera non pare sottointenda che debbano scarcerarsi gli arrestati o godere della guerentigia i condannati quando sopravvenga la elezione. Il processo preventivamente iniziato o compiuto escluderebbe già ogni sospetto di ingerenze del potere esecutivo o di interessi privati nell'azione giudiziaria dirette a colpire il deputato nell'esercizio della sua elevata funzione.

Però la pratica giudiziaria e parlamentare trascurando la lettera e in buona parte lo spirito della disposizione statutaria procedono con questi criteri: esse vogliono rendere pieno omaggio alla volontà espressa da una frazione della sovranità popolare, intendono a tutelare rigorosamente la integrità della rappresentanza nazionale. Vediamo, in quanto alla stregua dei principî fissati sopra, indagando l'indole della guarentigia se la giurisprudenza sia veramente accettabile. La revoca del mandato di cattura come effetto della elezione si deve accogliere per questo che, ad elezione compiuta, sarebbe facile al potere esecutivo inventare la esistenza del mandato con data anteriore a quella del voto, per farlo eseguire in odio al nuovo eletto che gli tornasse sgradito.

Fin qui la interpretazione larga è in armonia collo scopo che si prefigge la disposizione statutaria. *Quid iuris* nel caso di elezione di un detenuto?

Noi non crediamo si possa in omaggio alla volontà espressa da una parte del popolo, spesso da una piccolissima parte, invalidare un provvedimento preso da un potere legalmente costituito che dalla sovranità nazionale emana indirettamente. Non crediamo che pesando il vantaggio ed il danno dell'atto di rispetto per il voto di un collegio elettorale, dell'atto di disprezzo per la deliberazione di un tribunale, la bilancia possa pendere in favore della scarcerazione dell'eletto.

Quindi la elezione non dovrebbe, secondo noi, portare *ipso iure* la scarcerazione del prevenuto.

L'articolo 44 dello Statuto dice « se un deputato *cessa* per un qualunque motivo dalla sua funzione il collegio che l'aveva eletto deve passare ad una seconda elezione. » L'articolo 2° della legge sul giuramento concedendo per l'adempimento di questa formalità essenziale all'esercizio del mandato un termine di due mesi fissa questo lasso di tempo come necessario a constatare legalmente la *cessazione*.

Noi ci troviamo dunque di fronte ad un cittadino legalmente detenuto e investito durante due mesi del mandato politico.

Per tradurlo in giudizio sarà necessario secondo la lettera e lo spirito dell'articolo 45 chiedere l'autorizzazione della Camera.

Perchè se non regge il sospetto di ingerenze del potere esecutivo nel processo, precedente alla elezione, non è escluso quello che sieno messe in opera influenze illecite a danno dell'eletto posteriormente ad essa.

La scarcerazione seguirà in tal caso come conseguenza dell'impedimento che la Camera opponga al libero corso del processo, non come effetto immediato della elezione.

Insomma la presunzione di legalità e di necessità dell'arresto ordinato dall'autorità giudiziaria non può cedere che di fronte al giudizio pronunciato dalla Camera in base all'articolo 45 sull'accusa pendente contro la persona del deputato.

E non si dica che mutata la forma, la sostanza resta tal quale; basta pensare al modo come si presentarono e furono in definitiva risoluti i casi dello Sbarbaro e del Coccapieller e come lo sarebbero stati adottando questa interpretazione, per convincersi del contrario.

Quando la Camera accordi l'autorizzazione a proseguire il processo, essa potrà anche accordare al detenuto una proroga al giuramento riscontrando nella detenzione il *motivo legittimo* previsto dall'articolo 2° della legge citata.

L'autorizzazione a proseguire il giudizio sarà naturalmente necessaria *a fortiori*, quando l'eletto sia un accusato non trattenuto in arresto. *A fortiori*, perchè se procedendo contro di lui senza autorizzazione potrebbe essere artificiosamente violata la libertà del deputato, tenendo sospeso sul suo capo il procedimento potrebbe esserne gravemente lesa la indipendenza.

Tenendo fermo che la scarcerazione non scende dalla elezione come conseguenza immediata, l'autorizzazione a tradurre il deputato in giudizio deve ritenersi necessaria anche quando trattasi di giudizio di secondo grado o di cassazione. Quel sospetto di ingerenze indebite di artificiosa distrazione del deputato dall'esercizio del mandato politico, sembrerebbe qui esulare completamente.

In fatto però, sinchè non siamo di fronte alla *regiudicata* la ingerenza del potere esecutivo è sempre, se non probabile, almeno possibile, a danno del deputato.

E siamo all'ultima fattispecie, quella del condannato per sentenza passata in cosa giudicata che può presentarsi sotto due aspetti diversi secondo che l'eletto si trovi o meno in espiazione di pena.

Dalle cose premesse viene logica la conseguenza che in questi casi non può invocarsi la garanzia dell'articolo 45.

Abbiamo detto che la elezione di per sè nulla sospende, nulla cancella.

Abbiamo anche sostenuto che per l'arresto definitivo non è in alcun modo necessaria l'autorizzazione della Camera.

Ne viene che se per il condannato in espiazione di pena a nessun titolo può chiedersi alcuna specie di autorizzazione, pel condannato ancora libero non possa e non debba chiedersi autorizzazione all'arresto. Per l'uno, come per l'altro quando sieno condannati a pena correzionale la Camera potrà accordare una proroga al giuramento. La costituzione in carcere del condannato dovrà poi reclamarsi entro ai termini rigorosi fissati dalla procedura penale. Quando la pena detentiva sia di lunga durata la Camera ispirandosi alle necessità di integrità della rappresentanza, applicherà l'articolo 44.

Questa interpretazione noi reputiamo liberale, ossequiente alle attribuzioni del potere giudiziario ed alla prerogativa dei deputati, rispettosa nei limiti della legge della sovranità popolare, cauta abbastanza contro le possibili aggressioni del potere esecutivo.

Ammettendo nel corpo elettorale la facoltà di pronunciare la scarcerazione dei prevenuti, dei condannati in prima e seconda istanza e quella di togliere esecutorietà alla *regiudiata* si induce nel popolo la convinzione che la scheda elettorale possa

avere anche una funzione giudiziaria, possa valere il voto del magistrato, lo si spinge alla elezione degli ineleggibili.

E se talora gli scandali sono opportuni; certo le elezioni di detenuti elevate a sistema di protesta contro errori dell'autorità giudiziaria o abusi del potere esecutivo, sono scandali troppo nocevoli alla serietà dell'atto più solenne che in tempi liberi si possa compiere da cittadini.

L'interesse che integra sia la rappresentanza nazionale e rispettata la volontà popolare non domanda ch'essi sieno favoriti (1).

Abbiamo dato prova di voler interpretare l'articolo dello Statuto con spirito liberale, col maggior rispetto alla volontà del corpo elettorale, ed alla indipendenza dei legislatori. Crediamo però sia riprovevole il potere esecutivo che invade la sfera d'azione del Parlamento come, secondo diceva l'onorevole Billia «il Parlamento che invade quella dell'esecutivo o del giudiziario ».

(1) Nella discussione ch'ebbe luogo in seno alla Commissione sulla legge del giuramento venne fatta proposta di modificare la disposizione intesa ad assicurare la integrità costante del numero dei deputati. Si opposero le idee espresse in proposito nella splendida relazione sulla riforma elettorale dell'onorevole Zanardelli. Affinchè i bisogni delle varie parti dello Stato abbiano sempre i loro naturali interpreti, affinchè le leggi ovunque siano accolte con fiducia e rispetto, affinchè la Camera mantenga l'autorità morale che le è necessaria, è mestieri che la Camera sia quanto più è possibile completa, è mestieri non imporre silenzio alla voce degli elettori quando un fatto qualunque viene a togliere ad essa il proprio rappresentante » (pag. 181 - 184).

E nella pubblica discussione sulla legge del giuramento (seduta 21 dicembre 1882) l'onorevole Zanardelli citando quelle sue parole così le commentava: « Ed infatti non si è davvero deputati per astenersi, ma per rappresentare o servire gli interessi del paese. Ed è il paese tutto intero non una frazione soltanto di un collegio elettorale che ha diritto a questa permanente integrità della rappresentanza nazionale, tutto intero, ripeto perchè nessuna frazione del territorio è sovrana. »

XI.

La garanzia sancita dall'articolo 45 non ha vigore quando il deputato sia colto in flagranza di reato. Il Codice di procedura penale ammette la flagranza « quando l'imputato venga seguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore » la *quasi flagranza* quando il reo « sia sorpreso con effetti, strumenti, armi, carte ed altri oggetti valevoli a farnelo presumere complice purchè in questi casi ciò sia in tempo prossimo al reato. » (1)

Evidentemente nel concetto dello Statuto la quasi flagranza, non entra, sia perchè di essa esplicitamente l'articolo 45 non parla, sia perchè implicitamente, deve ritenersi la escluda, onde una troppo grande e pericolosa latitudine di apprezzamento non sia lasciata al potere esecutivo.

L'onorevole Mancini, nella sua relazione, respinge recisamente la interpretazione estensiva.

Per il modo nel quale è concepito l'articolo 45 può sorgere una questione: la flagranza dispensa, semplicemente, il potere giudiziario dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione all'arresto o lo esime anche dal chiederne una per iniziare il giudizio?

Noi incliniamo a credere che l'autorizzazione a procedere sia necessaria anche in caso di flagranza. (2)

(1) Codice di procedura penale, art. 47.

(2) Dopo Mentana venne arrestato in flagranza di reato (se la terminologia può accettarsi) l'onorevole Giuseppe Garibaldi. La Camera però

Quando il potere esecutivo volesse disfarsi di un deputato incomodo, non gli sarebbe difficile improvvisare a suo carico anche una specie di flagranza di reato, per esempio, col farlo provocare da un agente di polizia.

Non è dunque ammissibile che alla Camera sia tolto di prendere cognizione delle circostanze costituenti la flagranza, di apprezzarle, di concedere o rifiutare il procedimento.

non ebbe occasione di pronunciarsi sulla questione speciale sollevata dall'onorevole Villa.

Il 26 agosto 1861, come accennavamo in principio, erano arrestati in Napoli i deputati Fabrizi, Mordini e Calvino imputati di complicità nei tentativi insurrezionali di Garibaldi. Nella seduta del 26 novembre 1862 il Rattazzi difese l'arresto, però la Camera lo dichiarava arbitrario ed offensivo per la prerogativa onde il Ministero doveva dare le sue dimissioni.

XII.

Un'altra grossa questione: per quali categorie di reati l'articolo 45 ammette la guarentigia? Taluni prendendo alla lettera l'espressione *materia criminale* conclusero: per i *crimini* solamente. Altri, perchè nell'articolo oltre che alla materia criminale si accenna al *delitto* dissero: in materia criminale e correzionale; altri ancora sostennero che la prerogativa dovesse estendersi a tutte le categorie di reati (ammesse nel vecchio e riprodotte nel progetto di nuovo Codice): crimini, delitti, contravvenzioni.

Occorre appena osservare che non v'ha ombra di serietà nell'elevare a dignità di criterio esegetico la doppia terminologia onde si serve l'articolo 45 per definire il reato. La espressione *materia criminale* nel linguaggio dell'epoca a cui risale la largizione dello Statuto sta in luogo di *materia penale* (1) l'espressione delitto è presa evidentemente in significato generico. Norma ad una interpretazione esatta e sincera, conviene chiederla anche stavolta al fondamento politico della disposizione.

Lo Statuto vuole impedire il sequestro del deputato non legalizzato dalla autorità della Camera, onde vietava l'arresto anche scendente da causa civile: l'arresto per debiti. Non cerca altro, non si preoccupa d'altro. Dovranno dunque comprendersi nella disposizione tutti quei reati che importino pena restrittiva della libertà personale, non quelli che come le contravvenzioni traggono seco semplicemente una pena pecuniaria.

(1) V. « Codice di procedura criminale. »

S'obbietta: la pena pecuniaria in caso d'insolvenza può essere convertita negli arresti.

Senonchè è molto fuori dalle previsioni più pessimiste l'ipotesi di un Governo assai più puerile che violento il quale per tale via tenti giungere ad una affatto precaria restrizione della libertà personale del deputato. D'altronde trattandosi di un arresto da operarsi a Camera aperta in seguito a procedimento iniziato a Camera aperta senza autorizzazione, si potrebbe forse ammettere, in questo caso una eccezione al principio che in caso di condanna definitiva non ritiene necessaria per l'arresto autorizzazione ulteriore.

Ripetutamente ebbero ad occuparsi di tale questione i relatori delle domande a procedere, e la Camera nelle pubbliche discussioni. Una prima volta, nella passata Legislatura, la questione venne discussa a proposito della contravvenzione all'editto Pacca imputata all'onorevole Di Baucina. (1)

L'onorevole Di Baucina era imputato di aver acquistato e mandato fuori dalle mura di Roma un rogito — nientemeno — del notaro Ipolito Cesis, già conservato nella Biblioteca Massimo e dichiarato documento d'interesse pubblico.

L'onorevole Chimirri, relatore, dimostrò in quella occasione tutta la inutilità e la inopportunità di queste domande a procedere per reati minimi punibili coll'ammenda.

Propose nella sua relazione il seguente ordine del giorno: « La Camera invita il guardasigilli a dare le opportune istruzioni ai procuratori generali ed ai procuratori del Re affinchè non si rivolgano alla Camera per l'autorizzazione richiesta dall'articolo 45 in materia di trasgressioni punibili con pena pecuniaria. »

Il guardasigilli onorevole Savelli nella discussione pubblica avvenuta il 14 giugno 1883, si mostrò di contrario avviso.

L' ordine del giorno non venne messo a partito; però la Camera negò l'autorizzazione a procedere. Nella relazione dell' onorevole Guala sulla domanda a procedere contro il deputato Patrizi (2) si protesta contro il medesimo inconveniente. Esclama l'onorevole relatore:

(1) *Atti parlamentari*, Doc. 78, Leg. XV.
(2) Doc. n. 67, Leg. XV.

« È giusta, è ragionevole, è giuridica l'interpretazione che ora si dà all'articolo estendendone l'applicabilità a tutte le più minute ed inavvertite contravvenzioni, nonchè del Codice penale, perfino dei decreti che disciplinano materie di polizia o degli editti municipali?

« E la grave iattura che viene a soffrirne il buon nome del deputato, per tal modo costituito in posizione inferiore a quella di qualsiasi altro cittadino, in virtù di una garanzia che vorrebbe essere tutela ed è persecuzione, è proprio ciò che ha voluto il legislatore?

« Imperocchè mentre a qualsivoglia altro cittadino è fatta facoltà di comporre una contravvenzione di lieve importanza, o nella peggiore ipotesi, di presentarsi senz' altro al giudice, difendersi e sentirsi pronunciare la sentenza: e quando si tratti di delitti maggiori ha un cittadino qualsiasi la grande salvaguardia della segretezza dell' istruttoria, sicchè non resti in verun modo appannata la sua riputazione da quella procedura, quando non conduca a conclusione, il deputato, solo perchè tale, non è ammesso a comporre le incorse contravvenzioni e non usufruisce del segreto dell'istruttoria. Perchè l'articolo 45 dello Statuto estende — si dice — a tutte le questioni d'indole penale la sua protezione sul deputato e quindi la garanzia che lo copre impedisce a lui di intervenire nel giudizio ed al magistrato di scendere ad un apprezzamento qualsiasi della pretesa violazione di una legge penale, se non precede l'autorizzazione della Camera. »

E l'onorevole relatore cita il caso del deputato Piccinelli contro al quale si chiedeva autorizzazione a procedere per aver egli attraversato un cancello chiuso in una traversa di strada ferrata, e racconta quello dell'illustre Paleocapa processato a Torino per una contravvenzione ai regolamenti di polizia municipale... commessa colla scriminante della forza irresistibile! E soggiunge:

« Un nostro collega attuale dovette mettere in moto le più alte influenze della sua città per essere ammesso a pagare la pena pecuniaria e le spese di una contravvenzione ad altro regolamento di polizia municipale, senza che si facesse la domanda a procedere.

« Nelle tanto facili contestazioni per reati di stampa, mentre i giornali-libelli oppongono la testa di legno di un gerente, il

deputato si trova esposto, non solo al procedimento, ma alla berlina della domanda di autorizzazione a procedere; si sono poi presentate, e tuttora si presentano clamorosamente, consimili domande per contravvenzioni alle leggi sul bollo, sulla caccia, sulla pesca, sulla polizia delle strade ferrate, ed altri infiniti processi che si svolgono e cadono sotto la pubblica indifferenza per tutti gli altri cittadini, e pel deputato assumono proporzioni enormi sotto alle forche caudinè della domanda a procedere. »

Così questo sistema evidentemente non serve nè agl'interessi del deputato nè a quelli della Costituzione nè a quelli del paese. I nihilisti delle istituzioni parlamentari hanno occasione di gridare più forte che mai contro « l'odioso medievale privilegio; » i cittadini che nel Parlamento confidano e da cui aspettano esempi di moralità e di rispetto alla legge ne sono turbati; il corso dei procedimenti che potrebbero definirsi in pochi dì è intralciato e sospeso, il deputato colpevole di aver violato una delle più insignificanti disposzioni di creazione politica deve veder pubblicato per settimane e settimane il suo nome sui giornali, sugli ordini del giorno che si distribuiscono ai deputati ed ai giornalisti e s'affiggono alle porte di Montecitorio.

Poi su mille che hanno saputo del procedimento, appena uno potrà o vorrà constatare che il gran deliquente è stato condannato a cinque lire d'ammenda!

Contro l'onorevole Martini (1) si sporgeva domanda di autorizzazione a procedere per contravvenzione alla legge di stampa, perchè il gerente responsabile della *Domenica Letteraria* da lui diretta non aveva mandato alla Procura del Re, come è prescritto, la prima copia del giornale. La Camera udita la relazione dell'onorevole Giuriati negava l'autorizzazione, dimostrando così un'altra volta il suo disgusto per queste domande a procedere fondate sopra quisquilie.

La ragione politica si accorda dunque con la giuridica nel reclamare che le contravvenzioni sieno escluse dalla sferza della prerogativa parlamentare.

In Francia si comprese perfettamente la sconvenienza, la ingiustizia della interpretazione estensiva e le contravvenzioni

(1) Doc. 155. *Atti Parlamentari*, Leg. XV.

furono escluse dalla guarentigia, per legge (1). In Italia (2) un esplicito ordine del giorno della Camera verrebbe in buon punto a togliere il deputato da una condizione politicamente deteriore a quella degli altri cittadini.

(1) Nella legge francese del 16 luglio 1875 sui rapporti tra i poteri pubblici si è scritto: « Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut pendant la durée de la session être poursuivi ou arrêté en matiére *criminelle* ou *correctionnelle* qu'avec l'autorisation, ecc. ecc. »

(2) L'onorevole Bonghi ebbe a rilevare la sconvenienza di modificare o di interpretare per legge l'articolo 45, sottoponendo così all'altro ramo del Parlamento una questione di prerogative.

XIII.

Esaminiamo ora un'altra questione di grande importanza che ha dato luogo a notevoli discussioni nel recinto del Parlamento e fuori.

Quale è l'attribuzione della Camera quando si trova d'innanzi ad una domanda a procedere in giudizio contro uno dei suoi membri? Quali limiti debbono prefiggersi al giudizio di delibazione ch'essa manda innanzi a quello dell'autorità giudiziaria, perchè i diritti di questa non meno di quelli del deputato sieno salvi?

Uno sguardo alla giurisprudenza parlamentare.

Nella domanda a procedere contro l'onorevole Perrone-Paladini sette Uffici negavano l'autorizzazione a procedere, rilevando insussistente l'accusa.

La Commissione propose, all'unanimità, che fosse negato il consenso, e la Camera, ad onta che l'imputato invocasse la discussione giudiziaria, negò l'autorizzazione a procedere.

Più importante è il caso del Luzi.

Con nota 11 gennaio 1862 il procuratore generale d'Ancona chiedeva di procedere contro il marchese Carlo Luzi, coperto da doppia garanzia come sindaco e come deputato, e nella sua rogatoria così si esprimeva:

« Tuttochè dalle assunte primordiali informazioni e dalle risultanze degli uniti documenti, sembri *non concorrere* nel soggetto caso gli estremi del denunciato reato, giacchè l'ordinata esportazione (si era imputata al Luzi una violazione di domicilio

per avere esportato, col mezzo dei carabinieri, alcune derrate appartenenti ad un legato pio), era appoggiata alla proprietà di quei generi competenti a quella congregazione di carità, ed al conseguente diritto di disporne, non che alla qualità di inquilino di quel magazzino, concorrente in detta congregazione, ed infine al ripetuto rifiuto del don Matteucci di permettere che i di lui agenti penetrassero nel magazzino, *tuttavia non può procedersi ad alcun provvedimento giuridico, nè anche in favore dell'imputato,* a seconda della dottrina e della giurisprudenza, laddove sono in vigore leggi analoghe, senza il permesso della Camera. »

La Commissione con relazione 29 febbraio 1882, relatore Conforti, lungi dall'accordare la chiesta autorizzazione a procedere, dopo di avere esaminati i fatti e constatato che nè il pretore locale, nè il procuratore del Re, nè il procuratore generale, riconoscevano concorrere nella fattispecie gli estremi del reato, diceva:

« In vista di questi fatti, i quali parlano eloquentemente a favore dell'onorevole marchese Luzi, opina che egli non violò alcuna legge, ma anzi operò con perfetta legalità e giustizia. La sua moderazione e fermezza ad un tempo meritano i più grandi elogi. »

La Commissione soggiungeva e dimostrava che se vi era un colpevole, questi era il querelantè, e conchiudeva perchè si respingesse la domanda di autorizzazione.

La Camera il 1° febbraio 1862, sentì l'onorevole Chiaves, il quale temeva che la Commissione si fosse troppo addentrata nell'esame della figura di reato e potesse nascerne un diverso apprezzamento per parte di un tribunale, qualora il Luzi fosse perseguitato quando non fosse coperto dalla garanzia; ma l'onorevole Conforti rispose che spettava alla Camera l'esame di diritto e di fatto della questione, anche secondo l'opinione dei più accreditati scrittori, che d'altronde *deliberare* significava entrare a conoscere l'indole e la natura della richiesta. La Camera respinse la domanda di autorizzazione a procedere, dopochè il marchese Carlo Luzi era stato alla berlina per quasi un mese.

Nel 1877 il procuratore del Re di Genova avanzava domanda a procedere contro l'onorevole Carbonelli, imputato di ingiurie e minacce, nonostante che la persona ingiuriata dichiarasse non

intendere si procedesse per quel fatto « che attribuiva ad un momento di malumore. »

Venuta la domanda il 13 marzo 1873, d'innanzi alla Commissione, questa emettendo un giudizio morale e politico, deliberava non essere il caso di accordare la chiesta autorizzazione, e dava incarico di riferire alla Camera ad una Commissione di cui era presidente l'onorevole Mantellini e relatore l'onorevole Ercole.

Nella relazione presentata alla Camera il 17 giugno di quello stesso anno, dopo di aver riaffermato il principio che spetta alla Camera il diritto di esame e di giudizio, sulla domanda a procedere proposta contro un deputato, così proseguiva il relatore:

« La maggioranza della Commissione considerò poi, che per regola generale in casi simili la Camera dei deputati nulla decide e nulla pregiudica di quanto dovrebbe essere esaminato e discusso nel pubblico dibattimento, ove abbia luogo il procedimento, nel quale rimarrà perfetta libertà al giudice di apprezzare le prove dei fatti ed i fatti medesimi, secondo il dettame della sua coscienza: ma uguale facoltà deve avere la Camera per formarsi il criterio da cui ha da dipendere la deliberazione che è chiamata a prendere. Ciò trovasi confermato dalla pratica e dagli esempi della nostra Camera, la quale si mostrò oltremodo cauta e gelosa custode di questa sua prerogativa in molti casi, e non abbandonò mai con leggerezza un deputato nel corso della sessione alle aggressioni dei querelanti e del primo venuto, ed alla solennità di un penale giudizio senza grave e ragionevole causa.

Infatti procedono con questo costante concetto le relazioni di tutte le analoghe Commissioni, vale e dire, quella del 18 maggio 1850 sull'accusa contro gli onorevoli Camillo di Cavour ed Avigdor Enrico (relatore Rosellini); quella dell'11 giugno 1852 relativa al deputato avvocato Giuseppe Sanna-Sanna (relatore Gerbino); quella del 27 giugno 1854 per l'onorevole Chenal Bert Eugenio (relatore Deforesta); quella del 1° maggio 1885 sul procedimento contro il deputato Buttini (relatore Cadorna); quella del 29 gennaio e 1° febbraio 1862 contro il deputato Lnzi (relatore Conforti); quella del 4 agosto 1862 per l'onorevole deputato De-Boni (relatore Panattoni); quella del 18 aprile 1865 per l'onorevole Ballanti e 30 luglio 1870 sulla interpreta-

zione dell'articolo 45 dello Statuto (relatore Mancini). E la Camera, deliberando in proposito, distinse costantemente la cognizione giudiziaria delle accuse e delle questioni cadenti nelle medesime da quell'apprezzamento morale e politico che doveva esserle di scorta per dare sovranamente un voto affermativo o negativo sulla istanza del Pubblico ministero; e laddove i motivi della domanda e la domanda stessa fossero negli stretti termini della legalità, la Camera, ponendo talvolta da un lato il danno che deriverebbe dal rifiuto di autorizzazione richiestale, e dall'altro quello che viene dal sospendere un deputato dall'esercizio delle sue funzioni legislative e dallo spogliare un collegio elettorale del suo rappresentante nel Parlamento, bilanciando l'uno coll'altro questi due danni, a modo di giurì, secondo le particolari circostanze del caso, prendeva la sua deliberazione in un senso o in un altro.

Concludendo la maggioranza di quella Commissione riteneva: « che per fare un apprezzamento morale e politico sulle domande di questo genere sia imprescindibile per la Camera il vedere, nei limiti di una ragionevole plausibilità, se la denunzia fatta dal Ministero Pubblico offra elementi proporzionati alla citazione di un deputato davanti la criminale giustizia. È questa per essa una cautela, la quale vuolsi adoperata al fine, che, ove non concorrano adeguati motivi, resti salva la indipendenza e la dignità dei rappresentanti della nazione » e proponeva « non si facesse luogo a procedere per mancanza di querela, non solo, ma anche per difetto di reato. »

La Camera adottava quelle conclusioni.

Veniamo alla giurisprudenza più recente. Nella domanda a procedere contro l'onorevole Francica (1) l'onorevole Giurati relatore ammessa la piena innocenza del prevenuto chiese alla Camera di non concedere l'autorizzazione perchè mancavano nella specie le caratteristiche del reato imputatogli.

La Camera non credette di poter seguire l'onorevole relatore in quest'ordine d'idee ed accordò l'autorizzazione.

Sulla domanda a procedere contro i deputati Costa e Saladini (2) il relatore Pais propose a sua volta l'ordine del giorno

(1) *Atti Parlamentari*, Doc. 48, Leg. XV.
(2) V. *Atti parlamentari*, Doc. 179, Legislatura XV.

puro e semplice, mancando, secondo lui, gli estremi del reato imputato ai suoi onorevoli colleghi. La Camera autorizzò il procedimento.

Nella domanda a procedere contro il deputato Bonaiuto (1) il Nocito, relatore, scrive: « Autorizzare a procedere, non vuol dire prendere atto del procedimento, e ridurre le Camera a qualche cosa di meno di un ufficio di registrazione. Egli è perciò che la Camera non può rendere impegnata la sua autorità in un procedimento, se non quando si sia provveduto con tutte le garanzie di rito, e per un titolo che abbia carattere di punibilità. » Escludeva quindi che si dovesse accordare l'autorizzazione, quando, essendo necessaria, mancasse la querela di parte così in caso di prescrizione, di estinzione dell'azione penale, ecc.

La Camera accordò l'autorizzazione a procedere.

Nella discussione avvenuta in seno alla Commissione parlamentare sulla domanda a procedere contro l'onorevole Dotto (2) fu proposto di autorizzare il procedimento senza presentare però la relazione alla Camera: la morte per soffocazione.

Il relatore onorevole Spirito dice nella sua relazione « La proposta messa a partito ebbe un sol voto favorevole, dopochè da parecchi fu notato che la Camera non possa e non debba sottrarre gli onorevoli deputati a procedimenti giudiziari per fatto qualificato reato dalle leggi quando gli altri cittadini vi sono sottomessi. Ciò creerebbe un odioso privilegio, il quale togliendo prestigio alla rappresentanza nazionale menomerebbe il rispetto e l'ossequio che ad essa si devono. »

La Camera accordò l'autorizzazione a procedere.

La negò invece per considerazioni politiche di eccezionale importanza nella causa intentata dal P. M. contro gli onorevoli Lovito e Nicotera. (3)

Nei casi di domande a procedere per duello, la Camera ha quasi sempre respinto o trascurata la domanda. E questa giurisprudenza è in parte legittimata dal fatto che nessuna norma fissa di condotta suol seguire il P. M. di fronte a questo reato *sui generis*.

(1) V. *Atti parlamentari*, Doc. 279, Legirlatura XV.
(2) *Atti parlamentari*, Doc. 173, Legislatura XV.
(3) V. *Atti parlamentari*, Documenti n. 104 e 163 *bis*, Legislatura XV.

La giurisprudenza vecchia tende più della recente ad allargare la competenza della Camera. Tutti convengono in questo però che la Camera non può e non deve limitarsi a prendere atto della domanda a procedere, per non rendere la prerogativa dell'art. 45 affatto illusoria. Il giudizio di delibazione della Camera deve estendersi all'esame delle questioni di rito, deve indagare se vi sia la figura di un reato, se o meno esso sia materialmente imputabile al deputato, può pronunciare la prescrizione. La persecuzione governativa, la vendetta di un avversario politico potrebbero appunto celarsi nell'artificiosa applicazione di un articolo del Codice ad un fatto incolpevole, nell'imputazione diretta al deputato di un fatto da lui non commesso.

Se così s' intende l'attribuzione, l'articolo 45 servirà a qualche cosa, se no sarà una lustra che converrebbe meglio tòrre di mezzo.

Poichè, evidentemente, acclusi nello incartamento che il P. M. rimette colla domanda a procedere, per mano del Guardasigilli, alla Presidenza della Camera, difficilmente si troveranno i documenti delle pressioni eventualmente esercitate, in odio al deputato, sulla autorità giudiziaria dal potere esecutivo o da chi altro.

È fuor di questione d'altronde come diceva il De Foresta riferendo sulla domanda a procedere contro il deputato Chenal (1) che il giudizio della Camera sulla natura del reato non può in nessun modo influire su quello dell'autorità giudiziaria.

Intorno al metodo che la Camera deve tenere nel deliberare sulle domande a procedere, è degna di nota la proposta fatta dall'onorevole Savelli (2) di deferire anzi che alla Camera ad un comitato speciale l'esame della domanda. Così quando non sia accettabile come quando si debba accogliere, sarebbe risparmiata una pubblicità che all'individuo fa pagar troppo cara la guarentigia accordata al mandato. Il deputato che si sentisse gravato dal giudizio della Commissione potrebbe sempre richiamarsene all'Assemblea.

(1) V. *Atti parlamentari*. Luglio 1852.

(2) Sed. 11 giugno 1883. *Domanda a procedere contro l'onorevole Di Baucina*.

XIV.

Dopo avere esaminato quale sia la competenza della Camera d'innanzi alla domanda a procedere vediamo quale sia quella dell'autorità giudiziaria prima di presentarla.

L'autorità, dicono tutti, può procedere ad indagini preliminari destinate ad accertare il corpo del reato, l'*ingenere* criminoso, escluso quindi il mandato di comparizione, e con esso tutti quelli atti che implicano una coercizione per la persona del deputato.

La questione venne ripetutamente alla Camera.

Venne nel caso del Mazzucchi il quale attaccava come nulli e fatti in isprezzo alla prerogativa parlamentare gli atti di procedura e le denunzie ricevute a suo carico dal tribunale di Ferrara e dimostrate poi insussistenti.

L'onorevole Mantellini relatore della Commissione parlamentare eletta per decidere la questione, nella relazione del 21 marzo 1872 dichiarava che l'articolo 45 non impedisce di ricevere le denuncie e le querele, di accertare il corpo del reato, di udire i testimoni, di raccogliere documenti e di compiere altri atti di istruzione fino al mandato di comparizione e di cattura.

L'onorevole De Falco, nella seduta dei 21 dicembre 1872 parlando nella domanda a procedere contro l'onorevole Salvatore Morelli, venne nello stesso giudizio soggiungendo che il miglior commento all'art. 45 si trova per questa parte negli

articoli 10, 805, 806 del Codice di procedura penale (1). « La giustizia è libera, pienamente libera, concludeva, d'istruire a carico di un deputato denunciato o querelato, su le necessarie informazioni ed indagini: di procedere a tutti gli atti d'istruzione che crede necessari allo scoprimento del vero di ascoltarlo pure se è necessario, nella qualità di testimone e persino di sentirlo in contraddizione con altri. »

La discussione si chiudeva col seguente ordine del giorno dell'onorevole Rattazzi: « La Camera invitando il guardasigilli a dare le occorrenti istruzioni al P. M. affinchè non si rivolga alla Camera per l'autorizzazione richiesta dall'articolo 45 dello Statuto prima che non si verifichi la necessità della traduzione in giudizio del deputato, passa all'ordine del giorno. »

Se a questo concetto vorranno ispirarsi i rappresentanti il P. M. molte domande inutili saranno risparmiate, molto meno tempo perderanno la Camera e l'autorità giudiziaria.

Purtroppo in Italia i processi che falliscono risolvendosi con un non luogo a procedere o coll'assoluzione dell'imputato costituiscono un percento spaventoso sulla cifra complessiva; (2) quelli contro a deputati hanno una risoluzione favorevole quasi tutti. E nel numero si devono mettere taluni iniziati con vero accanimento dall'autorità giudiziaria contro deputati ritenuti nemici dell'attuale ordine di cose.

(1) L'articolo 805 suona:

« Allorchè per la natura del reato e per la qualità della persona imputata è vietato di procedere senza l'autorizzazione del Re, si osserveranno le norme seguenti: Il giudice incaricato dell'istruzione dovrà anzitutto assumere le prime informazioni e procedere ai primi atti per accertare se sia il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura; se questi indizi non si raccolgono si potrà senz'altro dal Procuratore del Re richiedere e dal giudice istruttore dichiarare non farsi luogo a procedimento. Se invece si verifichi il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura si premetterà dal Pubblico Ministero la richiesta dell'autorizzazione sovrana di procedere contro il deputato. »

Nel caso dell'autorizzazione chiesta alla Camera noi crediamo che contrariamente alla consuetudine invalsa, il Pubblico Ministero non possa corrispondere col presidente della Camera che pel tramite del guardasigilli.

(2) V. Barzilai, *La criminalità in Italia.* Roma, 1886.

Orbene, se una maggior diligenza nell'ordinare le prime indagini è desiderabile, in linea generale, per tutte le procedure, essa è doppiamente doverosa quando si tratti di reati imputati a cittadini investiti del mandato politico. (1)

Ed a questo proposito ci giova richiamare la proposta fatta nella seduta del 15 giugno 1873 alla Camera dal ministro Vigliani che alla dimanda a procedere contro deputati precedesse una deliberazione collegiale del tribunale.

Una questione si è fatta per le visite domiciliari; ma crediamo che ammesso nell'autorità giudiziaria il diritto di requisire ed accertare il corpo del reato, le visite salvo che rivestano odioso carattere di persecuzione debbano ritenersi autorizzate. (2)

(1) Nel 1851 chiedendo il P. M. di preseguire l'istruttoria già incominciata contro il deputato Sanna, la Commissione parlamentare proponeva un'ordine del giorno nel quale si osservava: « trattasi ora di un processo segreto in istato di istruttoria per continuare il quale il Pubblico Ministero non ha bisogno di alcuna autorizzazione e non deve anzi richiederla. »

E questo sopratutto « nell'interesse dell'inquisito. »

(2) Essendosi nel 1862 a Palermo perquisita la casa del senatore di Sant'Elia portata la questione in Senato questo votava il seguente ordine del giorno: « che le autorità giudiziarie sieno avvertite che in qualunque caso loro occorra procedere ad atti di istruzione penale per reati ascritti ad un senatore, ne debbano dare pronto avviso al presidente del Senato ed attenderne gli ordini prima di procedere ad atti che eccedono l'*accertamento del reato in genere* e non sieno di *natura urgente.* »

Se dunque gli atti di *natura urgente* sono ammessi trattandosi di senatori che godono il privilegio del foro speciale, tanto più debbono esserlo nei casi di procedimenti contro deputati.

XV.

Un'ultima questione.

I regolamenti di disciplina militare per la marineria e per l'esercito ammettono che agli ufficiali possano infliggersi arresti semplici e di rigore in misura da determinarsi.

Si domanda: per tale specie di arresti, quando l'ufficiale è investito del mandato politico, è necessaria l'autorizzazione della Camera?

Non v'ha dubbio che con questo mezzo il potere esecutivo può disfarsi per un tempo più o meno lungo di un deputato incomodo, assai più facilmente, prontamente e liberamente che con un processo intentato dinanzi all'autorità giudiziaria, ed è pur certo che le garanzie di libertà e di indipendenza devono afforzarsi in ragione diretta del moltiplicarsi ed aggravarsi dei pericoli che le minacciano.

D'altronde è innegabile che a tener salda la compagine dell'esercito la disciplina è indispensabile.

Ora deve cedere la guarentigia d'indipendenza alle esigenze della disciplina o viceversa?

L'articolo 45 dicendo « nessun deputato può essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto nel tempo della sessione » si presterebbe alla seconda ipotesi ammettendo la interpretazione estensiva agli arresti disciplinari.

Però, sino ad oggi nessuno di quella interpretazione s'è fatto propugnatore, nè meno coloro che più si allarmarono, recente-

mente, per gli arresti inflitti al capitano di vascello onorevole Turi. (1)

Noi inclinamo a credere che anche in caso di arresto disciplinare l'autorizzazione della Camera sia necessaria.

Crediamo che una riforma della legge sulle incompatibilità dovrebbe dichiarare inconciliabile la carriera d'ufficiale in attività di servizio coll'ufficio di deputato; però finchè vige la legge attuale pare a noi che d'innanzi allo spirito della Costituzione, al supremo interesse del libero, continuativo ed indipendente esercizio del mandato politico, il regolamento di disciplina debba piegare.

Sono ben rari i casi nei quali ad un ufficiale superiore venga inflitta una punizione disciplinare, ma in quei casi, che potrebbero anche verificarsi alla vigilia di avvenimenti per cui fosse molesta al governo la presenza alla Camera di questo o quell'alto ufficiale, l'autorizzazione deve ritenersi necessaria.

Non abbiamo per noi nè la lettera esplicita della legge, nè la giurisprudenza nè la dottrina, riteniamo però di poter giungere a questa radicale conclusione colla scorta dell'alto concetto nel quale teniamo il verdetto sovrano degli elettori, l'esercizio della più nobile funzione dei tempi nostri.

Cedant arma togae, sinchè, e sia tra poco, non si decreti la incompatibilità tra due uffici i quali, cumulati, mettono spesso a ben dura prova la coscienza del soldato valoroso e rispettoso dei doveri gerarchici, che vuol essere deputato coscienzioso e fedele alla consegna avuta dagli elettori.

(1) V. interpellanza dell'onorevole Vastarini-Cresi ai ministri della guerra e della marina svolta nella tornata del 29 novembre 1886.

XVI.

Crediamo d'aver così esaurite le più importanti questioni alle quali ha dato e può dar luogo l'art. 45: confidiamo anche di aver dimostrato che all'interpretazione della disposizione statutaria noi ci siamo accinti senza alcun preconcetto esclusivo avendo esatta coscienza della importanza dei diversi interessi che la guarentigia, apparentemente almeno, mette tra loro in contraddizione. Lontani dagli eccessi di coloro che vorrebbero in pieno secolo decimonono restituito una specie di diritto d'asilo come dalle intemperanze di chi vorrebbe lasciare la più alta funzione dello Stato bersaglio indifeso alle ire ed alle usurpazioni dei potenti e del volgo, ci pare di averle segnati limiti tali entro ai quali essa acquista, secondo la espressione del Mancini, i veri caratteri di una « libertà popolare. »

I cittadini per la sicurezza del loro rappresentante si sentono essi più sicuri, nella guarentita indipendenza di lui vedono una salvaguardia della libertà loro, contro a meditate ingiurie del potere, hanno una malleveria che impunemente la legge non sarà da questo violata, che la tutela dei loro diritti e dei loro interessi confidata al deputato coll'elezione non sarà frustrata da una soverchiante persecuzione illegale.

Sono, per ciò ben lungi dal sentirsi offesi della guarentigia come di una deroga al diritto comune.

L'onorevole Nicotera rinunci dunque alla sua idea che debba abolirsi l'articolo 45; quando quel giorno venisse sarebbe certo un tristo giorno per le pubbliche libertà.

Si propugni invece, come chiedeva l'onorevole Parenzo, la introduzione di disposizioni (possibilmente regolamentari) che valgano a fissare i limiti di applicazione della garanzia sotto intesi o male espressi dall'articolo 45.

E nella nuova legge penale non sia dimenticata la efficace sanzione che invocava il Mancini nella sua relazione contro tutte le violazioni alla guarentigia commesse dal potere esecutivo o dall'autorità giudiziaria. (1)

(1) L'articolo 121 del Codice penale francese suona: « Saranno puniti colla degradazione civica, come colpevoli di *forfaiture*; tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria, tutti i procuratori generali o imperiali, e loro sostituti, tutti i giudici i quali avranno provocata emessa o sottoscritta una sentenza, un'ordinanza, un mandato tendente ad un procedimento personale o ad un accusa, sia di un ministro, sia di un membro del Senato, o del Corpo legislativo, senza le autorizzazioni prescritte dalla Costituzione, o che fuori del caso di flagrante delitto o di danno pubblico avranno senza le stesse autorizzazioni, dato o sottoscritto l'ordine o il mandato di trattenere o arrestare uno o più ministri, o membri del Senato o del Corpo legislativo. »

APPENDICE

Dopo licenziate le bozze del presente studio ci giungeva la pregevole pubblicazione dei signori Mancini e Galeotti: « Norme ed usi del Parlamento italiano » che in uno dei suoi capitoli tratta la questione sorta a proposito dell'articolo 45 dal punto di vista oggettivo della giurisprudenza parlamentare.

Scorrendo quelle pagine abbiamo potuto rilevare con soddisfazione che nessuna delle più importanti deliberazioni prese dalla Camera italiana nella delicata materia era stata da noi trascurata, nella nostra interpretazione.

Dal diligente lavoro togliamo questa tabella che estende a tutte le legislature del Parlamento italiano il computo statistico da noi fatto per la legislatura XV.

Dal 1848 al 1886 furono presentate alla Camera 96 domande a procedere che così si distribuiscono secondo i titoli dei reati:

Assassinio	1	Abuso di potere	1
« per mandato. . . .	1	Oltraggi	7
Mancato omicidio volontario	1	Brogli elettorali	4
Ferimenti	2	Adulterio.	1
Percosse	8	Ingiurie, diffamazioni, libelli	38
Falso	3	Reati di stampa	10
Truffa.	1	Omicidio in duello.	1
Tentate frodi	4	Duelli.	14
Simulazione di reato.	1	Contravvenzioni	7
Eccitamento a reato	2		

Da questa tabella risulta che le domande a procedere presentate nei quattro anni dell'ultima legislatura rappresentano circa il 30 0[0 del totale delle domande avanzate nei trentotto anni di vita parlamentare italiana.

Per ciò che riguarda la natura dei fatti pei quali vennero avanzate dal P. M. le domande a procedere, in tutte le sessioni prevalgono, come si vede, le ingiurie e diffamazioni e i reati di duello e di stampa.

Minima la proporzione dei reati disonoranti.

Se ne possono registrare 12 in 40 anni, tenendo conto delle denuncie, e questa cifra a giudizio compiuto deve ritenersi assottigliata almeno di una metà.

ERRATA - CORRIGE

A pagina	7 linea 7	ove dice:	*difensiva*,	leggasi *definitiva*.
Id.	10 (nota)	»	*specificate*	» *specificati.*
Id.	21 (nota)	»	*Leg. XV*	» *sess. 69-70.*
Id.	31 linea 9	»	*sarebbe messa*	» *sarebbero messe.*
Id.	37 » 3	»	*dal*	» *, del*
Id.	42 » 21	»	*su quanto*	» *in quanto,*
Id.	42 » 22	»	*se la*	» *la*
Id.	43 » 15	»	*precedente*	» *precedenti.*
Id.	52 » 33	»	*sferza*	» *sfera.*
Id.	55 » 2	»	*del Parlamento*	» *della Camera.*